

Art. 8
Coordinatori del servizio.

1. Il coordinatore del servizio deve essere in possesso di diploma di laurea in materie psicologiche o pedagogiche e possedere una esperienza lavorativa congruente.

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio e del suo buon funzionamento e svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti organizzativi del servizio;

b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

c) cura la relazione educativa con le famiglie;

d) cura, in accordo con gli educatori, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche e gli opportuni strumenti di verifica;

e) progetta l'attuazione di interventi educativi e collabora nella realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale, seguendone l'attuazione, nel rispetto delle funzioni di coordinamento pedagogico esercitate dalla Regione;

f) individua i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

g) mantiene gli opportuni contatti con i soggetti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna.